

REDDITO DI GARANZIA

DEFINIZIONE: erogazione monetaria ad integrazione della condizione economica del nucleo familiare insufficiente rispetto ai bisogni generali della vita

FONTE NORMATIVA: art. 35, comma 2, della legge provinciale n. 13 del 2007 (Politiche sociali in provincia di Trento)

1) INTERVENTO A PRIMA EROGAZIONE AUTOMATICA

DESTINATARI nuclei familiari composti unicamente da persone anziane, nonché nuclei nei quali sono presenti:

- soggetti che pur lavorando non sono in grado di far fronte alle esigenze economiche del nucleo di appartenenza
- soggetti che hanno perso il lavoro da meno di 24 mesi e sono in grado di riassumere un ruolo lavorativo
- soggetti in cerca di prima occupazione da meno di 12 mesi a seguito di fuoriuscita dal nucleo di altro componente produttore di reddito da lavoro negli ultimi 24 mesi

REQUISITI:

- residenza in un comune della provincia di Trento da almeno tre anni al momento di presentazione della domanda con riferimento anche ad uno solo dei componenti
- ICEF inferiore a 0,13, determinato secondo le modalità di cui all'allegato (ICEF attualizzato)
- sottoscrizione di un impegno alla ricerca attiva di un lavoro = dichiarazione di disponibilità immediata all'accettazione di un impiego (per tutti i componenti che non lavorano, pur essendo in grado di farlo, con le eccezioni di seguito esplicitate)

DEROGHE ALL'OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITÀ IMMEDIATA ALL'ACCETTAZIONE DI UN IMPIEGO:

- soggetti (max uno per nucleo) che hanno la cura diretta e continuativa di un componente del nucleo o affine o familiare entro II grado necessitante di assistenza continuativa (con indennità di accompagnamento);
- studenti nel corso legale di studi e universitari con borsa di studio (compresi dottorati);
- persone impegnate nel servizio civile volontario

MISURA DEL BENEFICIO ECONOMICO

la **misura mensile dell'intervento** di sostegno economico è data dalla trasformazione in reddito, diviso per 12, della differenza tra l'ICEF corrispondente all'ammontare del reddito di garanzia (0,13) e l'ICEF accertato del nucleo in sede di accesso, rapportato al numero di componenti il nucleo familiare in base alla scala di equivalenza utilizzata ai fini ICEF (i componenti adulti sono conteggiati solo se aventi residenza in trentino almeno triennale).

reddito di garanzia mensile = $[(0,13 - \text{ICEF nucleo per accesso}) * 50.000 * \text{s.eq. nella quale i componenti adulti del nucleo sono conteggiati solo se aventi residenza in trentino da più di tre anni}] / 12$

es:

- nucleo di due persone adulte (aventi entrambe residenza triennale) che ha ICEF 0,10 percepisce mensilmente

$(0,03 * 50.000 * 1,56) : 12 = € 195$ (= € 2.340 annui)

- nucleo di due persone adulte (una sola delle quali ha residenza triennale) che ha in sede di accesso ICEF 0,10 percepisce mensilmente €

$(0,03 * 50.000 * 1) : 12 = € 125$ (= € 1.500 annui)

+ **ulteriore somma** a titolo di contributo sull'eventuale canone di locazione, se il nucleo familiare non è già beneficiario di provvidenze ex l.p n. 15 del 2005 (alloggio pubblico o contributo integrativo al canone di locazione); la somma spettante a tale titolo è diversificata in base al n. di componenti il nucleo familiare (min. € 205 / max € 405)

DURATA DELL'INTERVENTO

Mesi 4.

DECORRENZA DELL'INTERVENTO

L'intervento decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda (trasmessa in via telematica a cura dei PATRONATI e sportelli periferici PAT).

L'erogazione è effettuata dall'APAPI in rate mensili.

RINNOVO DELL'INTERVENTO

Il rinnovo dell'intervento è subordinato alle seguenti condizioni:

- verifica del perdurare dello stato di bisogno economico (ICEF come definito in allegato);
- per quanto riguarda i soggetti in grado di assumere/riassumere un ruolo lavorativo, verifica in stretta connessione con i Centri per l'Impiego del mantenimento della disponibilità immediata all'accettazione di un impiego

Il rinnovo può avvenire max tre volte nei due anni decorrenti dalla prima concessione (= max 16 mesi su 24). Tale limite non sussiste nei seguenti casi:

- nuclei nei quali tutti i componenti idonei svolgono attività lavorativa (salvo deroghe alla ricerca attiva di un lavoro);
- nuclei già visti dal servizio sociale, che ha attestato la non sussistenza di problematiche socio-assistenziali.

TRANSITO DA INTERVENTO 1) AD INTERVENTO 2)

I servizi sociali intervengono qualora:

- il nucleo familiare chiedi il rinnovo indipendentemente dai limiti temporali sopra descritti;
- nel corso delle verifiche sulle domande di rinnovo presentate emerge che i componenti del nucleo familiare hanno maturato le condizioni, descritte sub 2), che richiedono il vaglio dei servizi medesimi;
- uno dei componenti il nucleo impegnato nella ricerca attiva di un impiego rifiuta un'offerta di lavoro ovvero non si presenta alle convocazioni del centro per l'impiego

2) INTERVENTO AD EROGAZIONE SUBORDINATA A VAGLIO PREVENTIVO SERVIZI SOCIALI

DESTINATARI nuclei familiari nei quali non ricorrono le condizioni sopra elencate, che danno titolo all'automatismo nell'erogazione dell'intervento.

REQUISITI:

- residenza in un comune della provincia di Trento da almeno tre anni al momento di presentazione della domanda con riferimento anche ad uno solo dei componenti
- ICEF inferiore a 0,13
- **preventiva verifica del servizio sociale territorialmente competente**, che nel caso di bisogni sociali complessi predispona un progetto individualizzato al quale il nucleo richiedente deve aderire ovvero nel caso di mero bisogno economico indirizza il nucleo all'automatismo dotandolo di idonea certificazione.

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO

- uguale ai casi in cui è previsto l'automatismo attraverso l'APAPI, fatta salva la possibilità di escludere dal computo taluni componenti es. soggetto che ha rifiutato un'offerta di lavoro

NB: per gli utenti con difficoltà nella gestione del proprio patrimonio, esiste la possibilità di sostituire -totalmente o parzialmente- l'erogazione monetaria con forme alternative di sostegno economico (es. apertura di credito presso negozi di generi alimentari)

DURATA DELL'INTERVENTO

Determinata nel progetto individualizzato e comunque non eccedente i 6 mesi per i soggetti idonei ad assumere/riassumere un ruolo lavorativo e i mesi 12 per i soggetti non idonei.

DECORRENZA DELL'INTERVENTO

L'intervento decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda.

L'erogazione è effettuata mensilmente dall'ente gestore.

RINNOVO DELL'INTERVENTO

Il rinnovo dell'intervento è subordinato alle seguenti condizioni:

- verifica del perdurare dello stato di bisogno economico (ICEF come definito in allegato);
- verifica dell'impegno del beneficiario nel rispettare il progetto individualizzato;
- per quanto riguarda i soggetti in grado di assumere/riassumere un ruolo lavorativo, verifica in stretta connessione con i Centri per l'Impiego del mantenimento della disponibilità immediata all'accettazione di un impiego.

Il rinnovo non è subordinato a limiti temporali.

Definizione dell'ICEF per l'accesso e il mantenimento dell'intervento di sostegno economico di cui all'art. 35, comma 2, della legge provinciale n. 13 del 2007

Le modalità di valutazione della condizione economico-patrimoniale sono quelle introdotte dalla legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, all'articolo 6, e ss.mm. e ii., fatto salvo quanto specificamente disposto nei successivi punti.

1) ICEF PER ACCESSO AL BENEFICIO

nucleo di riferimento: quello risultante dalla certificazione anagrafica al momento di presentazione della domanda (eccezione: cessazione di fatto della coabitazione a seguito di irreperibilità ovvero di comportamenti penalmente rilevanti di un componente nei confronti degli altri)

L'ICEF del nucleo familiare è determinato con riferimento

- al reddito del secondo anno precedente per le domande presentate dal 1 gennaio al 30 giugno e al reddito dell'anno precedente per le domande presentate dal 1 luglio al 31 dicembre
- al patrimonio mobiliare e immobiliare esistente all'ultimo giorno del mese precedente.

ATTUALIZZAZIONE DELL'ICEF A SEGUITO DI VARIAZIONI SIGNIFICATIVE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA intervenute dopo il 31 dicembre dell'anno di riferimento e

sussistenti al momento di presentazione della domanda (PERDITA, SOSPENSIONE O CESSAZIONE ATTIVITA' LAVORATIVA – INIZIO NUOVA ATTIVITA' LAVORATIVA):

- 1) redditi da lavoro venuti meno – vengono esclusi dal computo i redditi che si riferiscono alla tipologia di attività lavorativa persa, cessata, sospesa o ridotta e sostituiti dal prodotto per dodici della media aritmetica delle mensilità, al netto delle imposte, percepite nei due mesi antecedenti la presentazione della domanda
- 2) redditi da lavoro sopravvenuti – per lavoro dipendente o collaborazione coordinata e continuativa, a progetto o a programma, si assume come reddito annuo del soggetto il prodotto per dodici della media aritmetica delle mensilità, al netto delle imposte, percepite nei due mesi antecedenti la presentazione della domanda; per attività autonoma (impresa o professione) il reddito annuo assunto per il calcolo della condizione economica è pari al reddito minimo di € 5.000

Le “Disposizioni ICEF” (deliberazione GP n. 1122 del 15.05.2009) hanno le seguenti specificazioni:

- a) si considerano anche le fonti di entrata di cui all'articolo 11, comma 2, del medesimo articolo;
- b) nel calcolo del reddito disponibile non si detraggono né il canone di locazione né la quota interessi per il mutuo ipotecario sull'immobile costituente prima abitazione di cui art. 13 comma 1 lettere h) e i);
- c) non vengono applicate le detrazioni previste per nuclei con un solo genitore, con entrambi i genitori lavoratori e con almeno tre figli previste dall'art. 13 comma 5 lettere b), c) e d);
- d) non si considerano le somme percepite a titolo di borsa di studio per interventi di formazione inseriti in piani anticrisi economica;
- e) dal patrimonio da valutare si esclude l'abitazione principale del nucleo familiare e le relative pertinenze fino ad un valore ai fini ICI di 150.000 €;
- f) l'eventuale eccedenza, assieme al rimanente patrimonio immobiliare e mobiliare oltre le franchigie di non dichiarabilità di cui all'art. 15, comma 3, e all'art. 16, comma 4, è convertita in reddito equivalente mediante l'applicazione di una percentuale del 20% fino a € 10.000 e del 100% per importi eccedenti tale soglia;
- g) non si applica la deroga sulla valutazione della nuda proprietà di valore maggiore prevista dall'art 16, comma 3;
- h) il reddito ed il patrimonio di tutti i componenti del nucleo familiare è pesato al 100%.

2) ICEF PER MANTENIMENTO DEL BENEFICIO

Per il rinnovo dell'intervento di sostegno economico si applica quanto previsto per il calcolo dell'ICEF in vigore al momento della presentazione della domanda, tenuto conto di quanto sopra specificato. Nelle entrate del nucleo familiare non è comunque conteggiato quanto percepito in relazione al beneficio economico in oggetto nei precedenti periodi di sua erogazione.

OGGETTO:

Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento). Disciplina dell'intervento di sostegno economico di cui all'art. 35, comma 2.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- Visto l'articolo 35, comma 2, della legge provinciale n. 13 del 2007 (Politiche sociali nella provincia di Trento), come modificato dall'articolo 8, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 2 del 2009 (Legge finanziaria di assestamento 2009), che prevede l'attivazione di interventi di sostegno economico volti al soddisfacimento di bisogni generali a favore sia di soggetti che lavorano o sono comunque in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo sia di soggetti non idonei ad assumere un ruolo lavorativo;
- Visti gli articoli 35, comma 4, 50, comma 1, e 53, comma 3, della legge provinciale n. 13 del 2007 come modificati rispettivamente dall'articolo 17, commi 4 e 6, lettera a), della legge provinciale n. 4 del 2009 (Norme di semplificazione e anticongiunturali di accompagnamento alla manovra finanziaria provinciale di assestamento per l'anno 2009) e dall'articolo 8, comma 3, lettera c), della legge provinciale n. 2 del 2009 (Legge finanziaria di assestamento 2009), che dispongono che gli interventi di sostegno economico e gli interventi ulteriori o diversi rispetto a quelli previsti dalle leggi provinciali n. 14 del 1991, n. 35 del 1983, n. 6 del 1998 e n. 8 del 2003 sono attuati con deliberazioni di Giunta provinciale da adottarsi, per quanto riguarda gli interventi di sostegno economico, previo parere della competente commissione consiliare e che la deliberazione che adotta gli interventi ulteriori o diversi può prevedere altresì la cessazione degli analoghi interventi previsti dalla normativa provinciale, con i relativi modalità e termini;
- Considerato che le modifiche alla normativa sopra citata sono state apportate a seguito della definizione della manovra anticongiunturale nell'ambito delle azioni finalizzate a fronteggiare la crisi occupazionale e a contrastare il fenomeno della povertà delle famiglie residenti in Trentino e che l'attuale crisi economica, che coinvolge anche il nostro territorio, comporta l'urgenza di attivare detto intervento a sostegno dei nuclei familiari anche in funzione anticongiunturale;
- Premesso che la Relazione programmatico-finanziaria relativa all'assestamento di bilancio 2009 configura l'intervento non come forma di aiuto economico di ultima istanza, ma come iniziativa di ampia portata destinata a tutelare la pari dignità di tutti i cittadini del Trentino e che l'intervento di cui all'oggetto, nella sua accezione di strumento di prevenzione delle situazioni di povertà in provincia di Trento, è quindi da intendersi di natura strutturale;
- Ritenuto di rinviare alla disciplina generale dell'ICEF l'individuazione di modalità specifiche, basate sulla rilevazione degli indicatori di consumo, per la valutazione della condizione economica dei nuclei familiari che dichiarano situazioni di reddito nullo o marginale;
- Visto il documento recante "Disciplina dell'intervento di sostegno economico di cui all'articolo 35, comma 2, della legge provinciale n. 13 del 2007", qui allegato al numero 1;
- Visto il documento recante "Intervento di sostegno economico di cui all'articolo 35, comma 2, della legge provinciale n. 13 del 2007 - valutazione della condizione economica", qui allegato al numero 2;
- Dato atto che l'allegato n. 1 dispone che la Giunta provinciale determini, con propria deliberazione, l'ammontare del reddito di garanzia, l'indicatore della condizione economica

familiare per l'accesso all'intervento, l'ammontare delle somme ulteriori corrisposte ai nuclei familiari beneficiari dell'intervento di cui all'oggetto titolari di contratto di locazione per l'alloggio costituente prima abitazione, nonché le modalità di realizzazione del monitoraggio sull'intervento;

DELIBERA DI

- 1) approvare il documento recante "Disciplina dell'intervento di sostegno economico di cui all'articolo 35, comma 2, della legge provinciale n. 13 del 2007", qui allegato al numero 1;
- 2) approvare il documento recante "Intervento di sostegno economico di cui all'articolo 35, comma 2, della legge provinciale n. 13 del 2007 - valutazione della condizione economica", qui allegato al numero 2;
- 3) individuare l'ammontare del reddito di garanzia in € 6.500,00 in reddito equivalente annuo determinato secondo le modalità di cui all'allegato 2;
- 4) individuare il requisito economico per l'accesso al beneficio nella condizione economica avente indicatore di condizione economica familiare (ICEF) inferiore a 0,13;
- 5) determinare nei termini seguenti la somma ulteriore spettante mensilmente, come previsto dall'articolo 5, comma 2, dell'allegato 1, ai nuclei familiari titolari di contratto di locazione per l'alloggio costituente prima abitazione in base al numero dei componenti il nucleo familiare:

Numero di componenti	Somma ulteriore €
1	205,00
2	215,00
3	245,00
4	260,00
5	295,00
6	330,00
7	390,00
8 e oltre	405,00

- 6) di dare avvio con il giorno 1 ottobre 2009 alla raccolta delle domande secondo le modalità di cui all'allegato 1;
- 7) di individuare nell'Istituto per la ricerca valutativa sulle politiche pubbliche (IRVAPP) della Fondazione Bruno Kessler il soggetto incaricato dell'effettuazione della valutazione di impatto dell'intervento di cui all'articolo 12 dell'Allegato 1, secondo le modalità individuate con successiva deliberazione di Giunta provinciale;
- 8) di stabilire che dalla data di cui al punto 6) cessa l'intervento economico di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), numero 1), della legge provinciale n. 14 del 1991 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento), fatti salvi gli interventi in essere a tale data, compresi quelli per i quali è in corso di elaborazione il progetto sociale, che vanno a naturale scadenza in base alla tempistica prevista dal progetto stesso. Tale intervento è incompatibile con l'intervento di cui all'articolo 35, comma 2, della legge provinciale n. 13 del 2007;
- 9) di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento, per un importo annuo complessivamente previsto pari ad € 18.000.000, con le risorse del Fondo famiglia.

**DISCIPLINA DELL'INTERVENTO DI SOSTEGNO ECONOMICO DI CUI
ALL'ARTICOLO 35, COMMA 2, DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 13 DEL 2007**

Articolo 1

Oggetto

1. Al fine di assicurare a tutti i nuclei familiari aventi i requisiti di cui all'articolo 2 il raggiungimento di un reddito di garanzia per il soddisfacimento dei bisogni generali della vita, la Provincia concede ai medesimi un sostegno economico ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge provinciale n. 13 del 2007.
2. L'intervento di sostegno economico di cui al comma 1 consiste in un'erogazione monetaria, calcolata secondo le modalità di cui all'articolo 5, ad integrazione di una condizione economica del nucleo familiare insufficiente rispetto ai bisogni di cui al comma 1.
3. L'ammontare del reddito di garanzia di cui al comma 1 è determinato in termini di reddito equivalente con deliberazione della Giunta provinciale.

Articolo 2

Destinatari

1. Hanno titolo al beneficio di cui all'articolo 1, comma 1, i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:
 - a) presenza di almeno un componente avente residenza da più di tre anni continuativi in un comune della provincia di Trento al momento della domanda;
 - b) indicatore di condizione economica del nucleo familiare, considerando tutti i suoi componenti anche se non in possesso del requisito della triennalità della residenza, inferiore all'indicatore corrispondente all'ammontare del reddito di garanzia di cui all'articolo 1;
 - c) sottoscrizione, contestuale alla presentazione della domanda, della dichiarazione di disponibilità immediata all'accettazione di un impiego ovvero attestazione di averla già sottoscritta presso l'Agenzia del Lavoro da parte di tutti i componenti il nucleo privi di occupazione e in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2. In caso di sottoscrizione contestuale, la dichiarazione è trasmessa all'Agenzia del Lavoro per gli adempimenti di competenza;
 - d) in alternativa alla lettera c), l'adesione al progetto sociale per i nuclei familiari di cui all'articolo 8.
2. Ai fini di questa disciplina il nucleo familiare è quello regolato dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ad eccezione del caso che componenti del nucleo familiare cessino di fatto la coabitazione in quanto irreperibili ovvero denunciati, istruiti, sottoposti a giudizio o condannati per reati nei confronti degli altri componenti il nucleo medesimo. In detta ipotesi la domanda di cui all'articolo 4 è presentata esclusivamente per conto dei componenti che proseguono la coabitazione; la mancata indicazione del ricorrere di queste circostanze è oggetto di segnalazione all'Autorità giudiziaria per mendacità della dichiarazione.

Articolo 3
Deroghe all'onere di ricerca attiva di un lavoro

1. Ai fini di questa disciplina, sono considerati in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo le persone di età compresa tra i 18 anni e i 60 per le donne e i 65 per gli uomini, non in possesso di una certificazione di non collocabilità al lavoro.
2. Ancorché privi di occupazione ed in grado di assumere o riassumere un lavoro, sono esentati dagli oneri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c):
 - a) persone, limitatamente ad una sola per nucleo, che hanno la cura diretta e continuativa di un qualsiasi componente del nucleo familiare o di un soggetto esterno al nucleo medesimo, purché legato da vincolo di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado; l'assistito deve essere beneficiario di indennità di accompagnamento o minore con difficoltà persistente a svolgere le funzioni proprie dell'età;
 - b) studenti nel corso legale di studi e studenti universitari titolari di borsa di studio o di dottorato di ricerca;
 - c) giovani impegnati nel servizio civile su base volontaria.

Articolo 4
Presentazione della domanda

1. La domanda è presentata all'Agenzia Provinciale per l'Assistenza e la Previdenza Integrativa, di seguito Agenzia, per conto dell'intero nucleo familiare da uno dei suoi componenti, anche avvalendosi del supporto degli sportelli di informazione e assistenza al pubblico della Provincia previsti dall'articolo 34 della legge provinciale n. 23 del 1992, e degli istituti di patronato ed assistenza sociale ai fini della presentazione telematica della domanda stessa.
2. In sede di presentazione della domanda l'operatore procede alla verifica della ricorrenza, nel nucleo familiare del richiedente, delle condizioni di cui all'articolo 8, che presuppongono la necessità di una preventiva valutazione da parte del servizio sociale, al quale il richiedente viene indirizzato. Nel caso in cui si pervenga alla redazione del progetto sociale, la domanda è presentata ai servizi sociali territorialmente competenti, che assistono il richiedente nella redazione informatica della domanda stessa.
3. Il richiedente è comunque tenuto a segnalare le eventuali modifiche intervenute, nei sei mesi precedenti, nella composizione del nucleo familiare nonché a fornire ogni altro dato, informazione o documento previsto dal modulo domanda, finalizzato ad una verifica dei costi sostenuti dal nucleo, ovvero ad autorizzare il reperimento d'ufficio degli stessi. Di tali elementi può essere tenuto conto ai fini dell'effettuazione dei controlli sulle domande presentate, anche in ordine alla congruità dei consumi del nucleo familiare rispetto all'indicatore di condizione economica dichiarata.

Articolo 5
Modalità di determinazione dell'intervento economico

1. La misura mensile dell'intervento di sostegno economico è data dalla trasformazione in reddito, divisa per dodici e arrotondata all'euro, della differenza tra l'indicatore di condizione economica corrispondente all'ammontare del reddito di garanzia e l'indicatore di condizione economica del nucleo familiare risultante in sede di presentazione della domanda. Nella trasformazione in reddito di detta differenza è applicata la scala di equivalenza utilizzata ai fini ICEF corrispondente al numero di componenti il nucleo familiare; gli adulti al momento di presentazione della domanda

vengono conteggiati solo se residenti da più di tre anni continuativi in un comune della provincia di Trento. Nel caso di redazione di un progetto sociale, la quantificazione può essere effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 3. Se la differenza risulta inferiore a 25 euro, si riconosce comunque un'integrazione pari a tale importo. La condizione economica del nucleo familiare è ottenuta applicando agli elementi di reddito e patrimonio indicati nelle dichiarazioni ICEF il metodo di calcolo di cui all'allegato 2.

2. A sostegno dei nuclei familiari che hanno in locazione l'immobile costituente prima abitazione, all'importo quantificato ai sensi del comma 1 può essere aggiunta una somma ulteriore, determinata con deliberazione di Giunta provinciale e comunque non superiore al canone risultante da contratto. Tale somma non spetta a chi beneficia, al momento della domanda, del contributo integrativo al canone di locazione di cui alla legge provinciale n. 15 del 2005 e relativo regolamento di esecuzione o di un canone soggettivo di cui alla legge provinciale n. 21 del 1992 inferiore al canone oggettivo dell'alloggio occupato.

3. Le modifiche intervenute, in corso di erogazione dell'intervento, nella composizione del nucleo familiare possono essere comunicate all'Agenzia qualora riguardino la fuoriuscita di un componente che intende ottenere il beneficio presso un nucleo familiare diverso da quello di provenienza; alla comunicazione consegue la rideterminazione dell'importo del beneficio a partire dal primo giorno del mese successivo al suo verificarsi. L'omessa comunicazione comporta l'impossibilità del soggetto fuoriuscito di ottenere il beneficio presso il nuovo nucleo di appartenenza.

Articolo 6

Durata e modalità di erogazione dell'intervento

1. L'intervento ha una durata di mesi quattro e decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda.

2. L'Agenzia concede l'intervento sulla base dei dati trasmessi per via telematica, senza necessità di acquisire preventivamente il modello cartaceo della domanda. L'erogazione avviene in rate mensili con scadenza il giorno 27. La mensilità di dicembre è corrisposta con scadenza il giorno 16. Qualora l'importo della rata mensile sia pari o inferiore ad euro 50,00 l'intervento è corrisposto in un'unica soluzione il primo mese.

3. Per i nuclei familiari di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, il progetto sociale può disporre tempi e modalità diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2.

Articolo 7

Rinnovo dell'intervento

1. L'intervento è rinnovato, anche senza soluzione di continuità, subordinatamente alla presentazione di una nuova domanda con la quale si attesta:

a) il perdurare dello stato di bisogno economico, secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 1, lettera b);

b) il mantenimento del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

In occasione della presentazione della domanda di rinnovo si procede, ad eccezione dei casi in cui sia stata rilasciata l'attestazione di cui all'articolo 8, comma 5, alla verifica di cui all'articolo 4,

comma 2. La nuova domanda non può comunque essere presentata prima dell'inizio dell'ultimo mese di erogazione dell'intervento in essere.

2. Il rinnovo secondo le modalità di cui al comma 1 può avvenire per un massimo di tre volte in un arco temporale di ventiquattro mesi decorrenti dalla data della prima concessione.

3. Il limite temporale di cui al comma 2 non si applica ai nuclei familiari:

- a) nei quali tutti i componenti idonei ad assumere o riassumere un ruolo lavorativo e da ciò non esentati ai sensi dell'articolo 3 svolgono attività lavorativa;
- b) in relazione ai quali il servizio sociale abbia rilasciato l'attestazione di cui all'articolo 8, comma 5, per il periodo di validità della stessa;
- c) che si avvalgono delle modalità di cui all'articolo 8, comma 3.

4. La disciplina prevista dal presente articolo si applica anche nel caso siano intervenute, nel periodo di cui al comma 2, variazioni nella composizione del nucleo familiare. A questo fine il nucleo familiare si intende variato, e non nuovo nucleo, qualora siano mutati meno della metà dei suoi componenti o se il richiedente originario dell'intervento continui ad essere componente del nucleo medesimo.

Articolo 8 *Progetto sociale*

1. Fermi restando i requisiti di cui all'articolo 2, la presentazione della domanda è subordinata al preventivo vaglio del servizio sociale territorialmente competente per i nuclei familiari nei quali si ravvisano condizioni che fanno presupporre la ricorrenza di problematiche sociali ulteriori rispetto al bisogno di natura meramente economica e comunque, anche in presenza delle condizioni di cui al comma 2, per i nuclei familiari che chiedono il rinnovo dell'intervento in deroga ai limiti temporali di cui all'articolo 7, comma 2.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il preventivo vaglio dei servizi sociali è escluso qualora, con riferimento al momento di cui all'articolo 4, comma 2, il nucleo familiare sia composto unicamente da persone di età superiore ai 60 anni se donne e ai 65 se uomini, nonché nei casi in cui si riscontri che almeno uno tra i componenti il nucleo familiare idonei ad assumere o riassumere un ruolo lavorativo e da ciò non esentati ai sensi dell'articolo 3:

- a) sta svolgendo attività lavorativa;
- b) ha svolto un'attività lavorativa nei 24 mesi precedenti e tale attività è cessata per licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dimissioni per giusta causa o scadenza naturale del termine del contratto di lavoro. La giusta causa delle dimissioni è comprovata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta l'avvenuta opposizione del lavoratore dimissionario al comportamento illecito del datore di lavoro per mezzo di atti quali diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d'urgenza ex articolo 700 c.p.c.;
- c) è da meno di 12 mesi in cerca di prima occupazione, purché si sia verificata, non più di 3 mesi prima dell'inizio della ricerca di un impiego, la fuoriuscita dal nucleo familiare di uno o più componenti rientranti nelle casistiche di cui alle lettere a) e b).

La sussistenza dei periodi di cui alle lettere b) e c) è verificata con riferimento alla data di sottoscrizione della dichiarazione di disponibilità immediata all'accettazione di un impiego secondo le modalità di cui all'articolo 2, lettera c).

L'erogazione dell'intervento a favore dei nuclei familiari composti esclusivamente da persone anziane può costituire presupposto per l'attivazione dell'intervento di segretariato sociale secondo le modalità previste dall'articolo 32, comma 3, ultimo periodo, della legge provinciale n. 13 del 2007.

3. Qualora il servizio sociale riscontri una situazione caratterizzata da problematiche socio-assistenziali ulteriori rispetto al semplice bisogno di natura economica, esso redige un progetto sociale che riguarda tutti i componenti del nucleo familiare. Il progetto è diretto a rispondere nel loro complesso, attraverso l'individuazione di soluzioni condivise, ai bisogni che costringono il nucleo in situazioni di dipendenza, al fine di evitare che nei beneficiari dell'intervento economico di cui all'articolo 1 si determinino atteggiamenti o posizioni di rinuncia alla ricerca o al ripristino delle proprie autonome capacità di guadagno. In particolare il progetto prevede:

- a) l'obbligo, per i componenti il nucleo familiare non rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 3, comma 2, di sottoscrivere l'impegno all'accettazione immediata di un impiego, ovvero prende atto dell'avvenuta sottoscrizione;
- b) la durata dell'intervento economico, comunque non superiore ai sei mesi per i soggetti idonei ad assumere o riassumere un ruolo lavorativo ed ai dodici mesi per i soggetti non idonei;
- c) la quantificazione dell'intervento, con la possibilità di applicare la scala di equivalenza corrispondente ad un numero di componenti inferiore rispetto a quello individuato ai sensi dell'articolo 5, comma 1;
- d) l'eventuale sostituzione, in tutto o in parte, dell'erogazione monetaria con forme alternative di sostegno quali l'apertura di credito presso esercizi commerciali di generi di prima necessità;
- e) ove possibile, la promozione della creazione di una rete di solidarietà coinvolgendo anche i parenti che non appartengono al nucleo familiare.

4. L'intervento subordinato all'adesione ad un progetto sociale non è sottoposto ai limiti di rinnovo di cui all'articolo 7, comma 2. Esso può essere sospeso, su valutazione del servizio sociale, qualora il nucleo familiare non aderisca con continuità al progetto sociale.

5. Qualora il servizio sociale non riscontri, in capo ai nuclei di cui al comma 1, problematiche di natura socio-assistenziale da risolvere mediante la realizzazione di un progetto, lo stesso li indirizza alla presentazione della domanda secondo le modalità di cui all'articolo 4 oppure avalla la domanda qualora sia già stata compilata secondo dette modalità, fornendoli di apposita attestazione dell'insussistenza della necessità di un percorso sociale ai fini dell'accesso all'intervento e degli eventuali rinnovi ai sensi dell'articolo 7. Detta attestazione ha validità temporale pari a due anni dalla data del rilascio e copre comunque l'intero mese in cui scade; nel corso di detto periodo il rinnovo non incontra i limiti di cui all'articolo 7, comma 2.

6. Anche in presenza del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il servizio sociale può rifiutare la concessione dell'intervento qualora gli accertamenti condotti nella presa in carico del caso evidenzino che il nucleo familiare di appartenenza del richiedente vive in un contesto, gode di beni o conduce uno stile di vita di livello superiore a quello compatibile con l'indicatore di condizione economica dichiarato.

Articolo 9

Modalità di erogazione dell'intervento sulla base di progetto sociale

1. L'erogazione è effettuata mensilmente dall'ente locale, che adotta ogni misura utile al fine di rispondere tempestivamente allo stato di bisogno manifestato.

2. E' fatto obbligo al richiedente di comunicare le eventuali variazioni intervenute nella composizione del nucleo familiare; la rideterminazione dell'importo del beneficio ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificate dette variazioni.

Articolo 10
Incentivo al lavoro

1. Al componente di un nucleo familiare nel quale nessuno lavora che inizia, nel corso dell'erogazione dell'intervento di cui all'articolo 1, un'attività lavorativa è riconosciuto un incentivo monetario pari al doppio di una mensilità del beneficio in godimento al momento in cui detta attività prende avvio.
2. Ai fini di questo articolo, l'interessato è tenuto a comunicare l'inizio dell'attività lavorativa entro 30 giorni dal suo verificarsi e l'incentivo di cui al comma 1 è corrisposto, previa domanda, allo scadere del primo anno di attività lavorativa ininterrotta.
3. Ciascun soggetto può ottenere l'incentivo di cui al comma 1 una sola volta.

Articolo 11
Rifiuto di un impiego

1. Il rifiuto ingiustificato di un'offerta di lavoro, ancorché ad esso non consegua il venir meno della condizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), comporta, per il nucleo familiare di appartenenza del soggetto non rientrante nelle previsioni di cui all'articolo 3, comma 2, che ha opposto il rifiuto la possibilità di presentare la domanda, nei due anni successivi alla data dell'avvenuto rifiuto, solo attraverso le modalità di cui all'articolo 8.
2. Per le finalità di questo articolo si intendono ingiustificati il rifiuto non motivato e il rifiuto opposto per motivi diversi da quelli di salute certificati.
3. Al rifiuto ingiustificato sono equiparati:
 - a) la mancata risposta all'offerta di lavoro;
 - b) l'irreperibilità;
 - c) la perdita dello stato di disoccupazione disposta, per motivi diversi dall'inizio di un'attività lavorativa, dal servizio per l'impiego competente.
4. Le fattispecie di cui al comma 3 non producono gli effetti di cui al comma 1 se si verificano nel corso di assenza, per un periodo comunque non superiore ai 15 giorni per semestre dell'anno solare, dei componenti il nucleo tenuti alla sottoscrizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), purché detta assenza sia stata previamente comunicata al soggetto che ha concesso l'intervento di cui all'articolo 1.

Articolo 12
Monitoraggio

1. L'intervento economico di cui all'articolo 1 è oggetto di monitoraggio e di valutazione di impatto secondo le modalità individuate con deliberazione della Giunta provinciale.

**INTERVENTO DI SOSTEGNO ECONOMICO DI CUI ALL'ART. 35, COMMA 2, DELLA L.P.
N. 13 DEL 2007**

VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA

Il nucleo di riferimento è quello risultante, al momento di presentazione della domanda, dalla certificazione anagrafica di cui al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

A tale disciplina si deroga nel caso che componenti del nucleo familiare cessino di fatto la coabitazione in quanto irreperibili ovvero denunciati, istruiti, sottoposti a giudizio o condannati per reati nei confronti degli altri componenti il nucleo medesimo (art. 4, comma 3, dell'allegato 1).

Per la valutazione della condizione economica del nucleo familiare del richiedente l'intervento di sostegno economico si applica quanto previsto per il calcolo dell'ICEF in vigore al momento della presentazione della domanda, tenuto conto di quanto di seguito specificato.

1. Anno di riferimento dei redditi e data di riferimento del patrimonio

Si considerano, salvo quanto previsto al paragrafo 3:

- a) per le domande presentate nel primo semestre dell'anno i redditi relativi al secondo anno precedente;
- b) per le domande presentate nel secondo semestre i redditi relativi all'anno precedente;
- c) il patrimonio mobiliare e immobiliare esistente all'ultimo giorno del mese precedente la data di presentazione della domanda.

2. Calcolo della condizione economica

Al fine di accertare l'effettiva necessità di usufruire dell'intervento, la condizione economica del nucleo familiare è valutata secondo quanto previsto dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 1122 del 15.05.2009 – di seguito "Disposizioni ICEF" - , con le seguenti specificazioni:

- a) in attuazione della facoltà di cui all'articolo 11, comma 3, si considerano anche le fonti di entrata di cui all'articolo 11, comma 2, del medesimo articolo;
- b) nel calcolo del reddito disponibile non si detraggono né il canone di locazione né la quota interessi per il mutuo ipotecario sull'immobile costituente prima abitazione di cui art. 13 comma 1 lettere h) e i), delle Disposizioni ICEF;
- c) non vengono applicate le detrazioni previste per nuclei con un solo genitore, con entrambi i genitori lavoratori e con almeno tre figli previste dall'art. 13 comma 5 lettere b), c) e d), delle Disposizioni ICEF;
- d) non si considerano le somme percepite a titolo di borsa di studio per interventi di formazione inseriti in piani anticrisi economica;
- e) dal patrimonio da valutare si esclude l'abitazione principale del nucleo familiare e le relative pertinenze fino ad un valore ai fini ICI di 150.000 €;
- f) l'eventuale eccedenza, assieme al rimanente patrimonio immobiliare e mobiliare oltre le franchigie di non dichiarabilità di cui all'art. 15, comma 3, e all'art. 16, comma 4, delle

Disposizioni ICEF è convertita in reddito equivalente mediante l'applicazione di una percentuale del 20% fino a € 10.000 e del 100% per importi eccedenti tale soglia;

- g) non si applica la deroga sulla valutazione della nuda proprietà di valore maggiore prevista dall'art 16, comma 3, delle Disposizioni ICEF;
- h) Il reddito ed il patrimonio di tutti i componenti del nucleo familiare è pesato al 100%.

3. Rideterminazione dei redditi indicati nelle dichiarazioni ICEF a seguito del verificarsi di cambiamenti significativi

Si considerano cambiamenti significativi per le finalità di questo allegato le seguenti fattispecie verificatesi nel periodo intercorrente tra il giorno 1 gennaio dell'anno di riferimento dei redditi e la data di presentazione della domanda:

- a) perdita, cessazione o sospensione dell'attività lavorativa per causa non dipendente dalla volontà del richiedente e, se lavoratore dipendente, riduzione in misura superiore al 30% dell'orario di lavoro per causa non dipendente dalla volontà del richiedente. Nel caso di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, per concessione della cassa integrazione, messa in mobilità o per altra causa dipendente dalla stagionalità dell'attività produttiva, questa condizione deve sussistere al momento della presentazione della domanda;
- b) inizio di nuova attività lavorativa.

Al verificarsi dei cambiamenti significativi *sub a)* e *sub b)* i redditi indicati nelle dichiarazioni ICEF collegate alla domanda sono rettificati nel seguente modo:

1. vengono esclusi dal computo i redditi che si riferiscono alla tipologia di attività lavorativa persa, cessata, sospesa o ridotta e sostituiti dal prodotto per dodici della media aritmetica delle mensilità, al netto delle imposte, percepite nei due mesi antecedenti la presentazione della domanda;
2. vengono considerati i redditi derivanti da attività subordinata o autonoma esercitata dai componenti il nucleo familiare del richiedente le cui dichiarazioni ICEF sono prive di redditi di tale natura. Qualora siano prodotti redditi da lavoro dipendente o da collaborazione coordinata e continuativa, a progetto o a programma, si assume come reddito annuo del soggetto il prodotto per dodici della media aritmetica delle mensilità, al netto delle imposte, percepite nei due mesi antecedenti la presentazione della domanda. Per i redditi derivanti dall'esercizio di attività autonoma (impresa o professione) il reddito annuo assunto per il calcolo della condizione economica è pari al reddito minimo di € 5.000;
3. vengono escluse le imposte indicate nella dichiarazione ICEF del componente che ha perso, cessato, sospeso o ridotto l'attività lavorativa.

4. Calcolo dell'integrazione mensile

Per determinare l'integrazione mensile è necessario calcolare l'ICEF attualizzato previa determinazione del reddito attualizzato. I passaggi riportati nel seguente articolo fanno riferimento alle formule previste dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1325 di data 5 giugno 2009.

LRE = limite del reddito di garanzia equivalente annuale, ovvero il reddito al di sotto del quale un nucleo composto da una sola persona fruisce dell'intervento di sostegno economico. E' un parametro fissato dalla Giunta Provinciale.

VF = valore della scala d'equivalenza prevista dall'ICEF in base al numero dei componenti del nucleo familiare.

VF_i = valore della scala d'equivalenza prevista dall'ICEF in base al numero dei componenti del nucleo familiare escludendo i soggetti maggiorenni che al momento della domanda non risiedano da almeno tre anni consecutivi in un comune della provincia di Trento.

LR = limite del reddito di garanzia annuale rapportato al numero di componenti del nucleo familiare ai fini ICEF. E' dato dalla formula:

$$LR = LRE * VF_i$$

RIF = reddito di riferimento, ovvero il fattore di normalizzazione del reddito e del patrimonio per la determinazione dell'ICEF.

RF_a = reddito familiare disponibile annuale attualizzato applicando per ogni componente i correttivi previsti dal paragrafo 3. Nel caso in cui non si siano verificati gli eventi previsti dal paragrafo 3, RF_a coincide con RF, ovvero con il reddito familiare disponibile ICEF.

RES_a = valore ai fini ICI dell'abitazione principale del nucleo familiare e delle relative pertinenze all'ultimo giorno del mese precedente la presentazione della domanda

PI_a = valore ai fini ICI del patrimonio immobiliare oltre l'abitazione di residenza all'ultimo giorno del mese precedente la presentazione della domanda

PM_a = patrimonio mobiliare familiare oltre la franchigia di non dichiarabilità all'ultimo giorno del mese precedente la presentazione della domanda.

P_a = patrimonio familiare complessivo oltre le franchigie del nucleo attualizzato. In formula:

$$P_a = \text{Max}(0 ; RES_a - 150.000) + PI_a + PM_a$$

PF_a = patrimonio familiare convertito in reddito equivalente attualizzato. Si calcola nel seguente modo:

$$PF_a = \text{Max}(0 ; P_a - 8.000)$$

VRF_a = valutazione del reddito familiare disponibile normalizzata. In formula:

$$VRF_a = \text{Min}(1 ; RF_a / (RIF * VF))$$

VPF_a = valutazione del patrimonio familiare convertito in reddito equivalente normalizzato. In formula:

$$VPF_a = \text{Min}(1 ; PF_a / (RIF * VF))$$

ICEF_a = ICEF attualizzato. E' dato dalla seguente formula:

$$ICEF_a = VRF_a + VPF_a - VRF_a * VPF_a$$

I = integrazione mensile al reddito. E' data dalla seguente formula:

$$I = \text{Max}(0 ; LR - ICEF_a * RIF * VF_i) / 12$$

Il richiedente è idoneo all'integrazione se la trasformazione in reddito dell'ICEF attualizzata ($ICEF_a * RIF * VF_i$) è inferiore al limite del reddito di garanzia rapportato al numero di componenti del nucleo familiare ai fini ICEF LR. Non si riconoscono comunque integrazioni di importo mensile inferiore a 50 €.

VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA AI FINI DEL RINNOVO DELL'INTERVENTO

Per la valutazione della condizione economica del nucleo familiare del richiedente il rinnovo dell'intervento di sostegno economico si applica quanto previsto per il calcolo dell'ICEF in vigore al momento della presentazione della domanda, tenuto conto di quanto sopra specificato. Nelle entrate del nucleo familiare non è comunque conteggiato quanto percepito in relazione al beneficio economico in oggetto nei precedenti periodi di sua erogazione.